

Regione Siciliana



**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 5° "Ufficio Elettorale"

Responsabile del procedimento: dr. Corso Giovanni (tel. 091 7074414)
sig.ra Di Liberto Loredana (tel. 091 7074410)

Prot. n. 8625

Palermo, 20 APR. 2011

CIRCOLARE N. 7
(www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale)

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29/30 maggio – 12/13 GIUGNO 2011 –
REGIME DELLE SPESE.**

**Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
MESSINA – PALERMO – RAGUSA – SIRACUSA –
TRAPANI**

L O R O S E D I

e, p.c.

**Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
P A L E R M O**

**Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Servizi Elettorali**

R O M A

Come è noto con i DD.AA. n. 92/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2011 e n. 96/Gab/Servizio 5°/Elettorale del 4 aprile 2011 sono stati indetti per i giorni 29/30 maggio (I Turno) e 12/13 giugno (II Turno) i comizi elettorali relativi alle elezioni amministrative del corrente anno, con coincidenza dell'eventuale turno di ballottaggio con i quattro referendum popolari ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica datati 23 marzo 2011.

L'art. 1 della l.r. n. 74 del 4 maggio 1979 dispone che "qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi di scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato."

Pertanto, per il corrente anno e solo in occasione del secondo turno di votazione in abbinamento con i referendum popolari ex art. 75 Cost. si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

Ciò premesso, alla luce dell'intesa intervenuta tra questo Assessorato, con nota prot. n. 8234 del 14 aprile 2011, ed il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 13428 del 15 aprile 2011, si comunicano le seguenti direttive distinte tra I Turno e II Turno, fermo restando che questo Assessorato sta predisponendo, in relazione alle elezioni di cui in oggetto, le aperture di credito in favore di codeste Prefetture, imputando la spesa sul cap. 190515 del bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2011.

Dette aperture di credito sono finalizzate a far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione per le elezioni amministrative relative alle amministrazioni incluse nella tornata elettorale del corrente anno, e, limitatamente al secondo turno, nelle misure di seguito indicate.

Con riferimento alle restanti spese, si pregano codeste Prefetture di volere impartire le conseguenti direttive ai comuni interessati.

§ 1 - I TURNO

§ 1a. - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma - lett. a) e b) - della l.r. 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche, sono quelle di seguito indicate.

1. spese per la manutenzione dei bolli e dei relativi accessori per le sezioni elettorali;
2. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. spese per la fornitura delle schede di votazione e dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
4. spese per il servizio ispettivo di codeste Prefetture connesso al procedimento elettorale; per tale servizio, la Regione assume l'onere per il periodo intercorrente dalla data del decreto assessoriale di indizione dei comizi fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni. Per tali spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione per i dipendenti statali;
5. spese per lavoro straordinario del personale delle prefetture, tenuto conto del numero di comuni interessati, dell'afferente entità demografica nonché del relativo sistema elettorale, secondo necessità attestata dal dirigente del Servizio Elettorale,;
6. spese per i trasporti (omnicomprensive) e per le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali, effettuate nell'interesse della Regione;

Per la liquidazione del servizio di trasporto, poi, occorrerà che le fatture relative siano corredate dal visto di congruità del prezzo di trasporto, rilasciato dall' Ispettorato per la motorizzazione civile e t.c. competente per territorio, ove l'importo superi € 2.582,28; per importi inferiori sarà sufficiente la dichiarazione di congruità.

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quanto altro occorra, gli Uffici hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei

fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

Nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione della stampa delle schede di votazione, dei manifesti elettorali e delle relative spese di trasporto sia contenuto entro il limite massimo stabilito da questo Assessorato con la Circolare n. 5 del 14 aprile 2011, si può prescindere dalla dichiarazione di congruità apponendo sulla fattura la seguente dicitura:

"I prezzi sono conformi a quelli indicati con Circolare Assessoriale n. 5 del 14 aprile 2011".

Per le rimanenti forniture o servizi, il cui importo sia superiore a €. 2.582,28, sarà necessaria la dichiarazione di congruità del prezzo. A tale proposito si precisa che nel suddetto limite è compreso anche l'onere dell'I.V.A., stante che l'obbligazione finanziaria che la pubblica amministrazione assume si concreta sia nel pagamento del prezzo del bene o prestazione che nel relativo onere tributario.

A chiusura del procedimento elettorale, e comunque non oltre il 15 settembre p.v., le Prefetture sono invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo di tutte le spese a carico della Regione sostenute direttamente o da rimborsare, previa apposita rendicontazione, ai comuni ed a segnalare l'eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato improrogabilmente entro il successivo 15 ottobre.

§ 1b. - SPESE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l.r. n. 14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Nella tornata elettorale del corrente anno le suddette spese graveranno sui bilanci dei comuni di cui ai precitati i DD.AA. n. 92/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2011 e n. 96/Gab/Servizio 5°/Elettorale del 4 aprile 2011.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico delle Amministrazioni comunali interessate:

1. spese per il funzionamento degli uffici centrali o dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici centrali di circoscrizione, ivi comprese le indennità ed i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;
2. spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;
3. spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.Reg. 16 gennaio 2008, n. 9;
5. spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Tali disposizioni devono

essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario, prevista per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, deve essere effettuata con determinazione dei responsabili dei servizi da adottare non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nella determinazione devono essere indicati i nominativi del personale da autorizzare, il numero di ore di lavoro straordinario a ciascuno assegnato e le funzioni da assolvere.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

§ 2 - II TURNO

Come precedentemente illustrato, in occasione del secondo turno di votazione, per effetto del disposto di cui all'art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Risulta evidente che per le spese a carico dello Stato si dovrà fare riferimento alle apposite direttive emanate dal Ministero dell'Interno con la circolare F.L. n. 5 del 18 aprile 2011, mentre le spese derivanti da adempimenti comuni, ivi comprese i compensi da corrispondere ai componenti di seggi elettorali, saranno ripartite in ragione di 4/5 a carico dello Stato e di 1/5 a carico dei Comuni interessati al turno di ballottaggio.

Il riparto delle spese inizia dal giorno successivo allo scrutinio delle schede votate nel primo turno di votazione delle elezioni comunali (31 maggio) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni referendarie (12 luglio).

In particolare saranno oggetto di riparto tra lo Stato ed i Comuni interessati al ballottaggio delle amministrative le seguenti spese:

1. Spese per gli onorari ai componenti di seggio.

Per la composizione, il funzionamento e gli onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali si applica l'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale dispone che l'ufficio di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e da un segretario. Per gli onorari si applica l'art. 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

Seggi ordinari

presidenti	€ 262,00
scrutatori e segretari	€ 192,00

Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)

presidenti	€ 79,00
scrutatori e segretari	€ 53,00

La relativa spesa sarà ripartita in ragione di 4/5 a carico dello Stato e di 1/5 a carico dei Comuni interessati.

2. Spese per lavoro straordinario

Le spese per lavoro straordinario reso dai dipendenti comunali nonché tutte le altre spese derivanti da adempimenti comuni saranno ripartite proporzionalmente tra lo Stato e gli enti interessati al ballottaggio con i criteri sopra citati.

Inoltre, si coglie l'occasione per ribadire che, relativamente alla particolare situazione dei lavoratori assunti con contratti quinquennali di diritto privato, si conferma che, anche per le consultazioni del 12 e 13 giugno 2011, tale personale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, limitatamente ad attività di supporto che non implicino l'assunzione di responsabilità connesse agli adempimenti di competenza dell'ufficio elettorale, fermo restando che la relativa spesa sarà ripartita con le modalità sopra indicate.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai comuni per conto della Regione, le amministrazioni comunali dovranno inviare apposito documentato rendiconto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di riferimento.

Per la rendicontazione delle spese a carico dello Stato occorrerà seguire le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la predetta circolare F.L. n. 5/2011.

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8.7.1977, n. 47, da ultimo modificata dalla l.r. n. 2 del 26.3.2002, i Sigg.ri Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, entro sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo Assessorato, Servizio 5°/Ufficio Elettorale, una certificazione in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art. 2 del R.D. 26.10.1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia), di cui circolare n. 8 del 5 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art. 80 della citata l.r. n. 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia) il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie Centrali sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo Ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul Cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.


Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessi dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato – Servizio 5/Ufficio Elettorale - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze che derivano dalla qualifica di funzionario delegato.

IL DIRIGENTE
del Servizio 5° "Ufficio Elettorale"

dr. Giovanni Corso



IL DIRIGENTE GENERALE

dr. ssa Luciana Giammanco

